





## LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

### - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dr.ssa Caterina Molfino Presidente

Dr. Paolo Celentano Consigliere

Dr. Galasso Consigliere relatore

ha deliberato di pronunciare il presente

## **DECRETO**

sul ricorso iscritto al n. 1107/2023 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa 1'8/3-2/5/2023 (n. cron. 1652/2023) nell'ambito del procedimento n. 7478/2022 r.g.aa.v.g.;


**TRA** PROF. (c.f. AVV.

entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli

RECLAMANTI

Е

**CLINICA S.P.A.** ( S.P.A.) con sede in



SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

dichiaratosi amministratore delegato, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata RESISTENTE

Con ricorso depositato il 18/10/2022, esponevano che:

e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., d


S.p.A (con capitale sociale di Euro 660.933 - erano soci della Clinica suddiviso in 101.682 azioni del valore nominale di Euro 6,50 ciascuna), essendo titolari, rispettivamente, di 16.920 azioni e di 6.529 azioni;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- con delibera del 7/2/2022 iscritta nel Registro delle imprese il 14/2/2022, l'assemblea dei soci aveva modificato, tra gli altri, l'art. 9 dello statuto riformando la disciplina della prelazione in modo da limitare fortemente la possibilità per terzi finanziatori di entrare a far parte della compagine societaria;
- con comunicazione del 28/2/2022, pertanto, avevano esercitato il loro diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 2 lett. b), il in relazione a 16.908 azioni (rimanendo quindi titolare di sole 12 azioni) ed il in relazione a 6527 azioni (rimanendo titolare di sole 2 azioni);
- con le medesime comunicazioni avevano contestato, ai sensi dell'art. 2437 ter comma 6° c.c., il valore delle azioni determinato dagli amministratori in Euro 404 con delibera del CdA del 18/1/2022 ed invitato gli amministratori a riconoscere un valore non inferiore ad Euro 710 per azione;
- con comunicazioni del 11/4/2022 la società aveva ribadito la correttezza della valutazione operata.

Per tali ragioni i ricorrenti chiedevano al Tribunale di: "(i) nominare ed incaricare l'esperto di cui all'art. 2437 ter, comma 6, cod. civ., al fine di redigere relazione giurata di stima del valore di liquidazione delle azioni di Clinica S.p.A., sulla base dei criteri individuati nel comma 2 dell'art. 2437-ter cod. civ.; (ii) autorizzare la nomina di un consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni peritali; (iii) in ogni caso, S.p.A. le spese di stima, ossia il compenso che porre a carico di Clinica





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

sarà liquidato all'esperto nonché ogni altra spesa o anticipazione sopportata ai fini dell'esecuzione dell'incarico".


Si costituiva, con comparsa depositata il 10/1/2023, la Clinica S.p.A., deducendo che i ricorrenti non avevano attivato il procedimento per la determinazione del valore delle azioni previsto dall'art. 2437 ter ultimo comma c.c. nel termine stabilito dalla legge, con la conseguenza che la stima operata dalla società era divenuta definitiva e non poteva più essere posta in discussione. Inoltre, in data 3/10/2022, la società aveva anche provveduto all'acquisto delle quote, come stabilito dall'art. 2437 quater 5° comma c.c., ed aveva versato il relativo controvalore ai soci receduti, sicché, essendo esaurito il procedimento di liquidazione delle azioni, ad avviso della resistente doveva ritenersi anche che difettasse l'interesse ad agire dei soci.

In ogni caso evidenziava che il valore delle quote era stato correttamente determinato da parte dell'organo amministrativo presieduto dallo stesso sulla base di una situazione economico patrimoniale al 30/9/2021 redatta secondo i criteri del bilancio e che, in base al bilancio al 31/12/2021, il valore delle quote sarebbe stato addirittura inferiore.

Ha pertanto concluso per il rigetto dell'istanza.

Dopo la concessione alle parti di termini per il deposito di memorie, con decreto del 8/3-2/5/2023, il Tribunale rigettava l'istanza e compensava le spese. Osservava, in primo luogo, che non era maturata alcuna preclusione in base all'art. 2437 ter c.c. in quanto il termine di 90 giorni ivi previsto "non è il termine entro cui deve essere introdotto il procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina del perito (che, peraltro, deve essere introdotto dalla parte più diligente e non necessariamente dal socio recedente), bensì quello entro cui il perito, una volta nominato dal Tribunale, deve procedere alla redazione della perizia di valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il recesso". A tale conclusione, ad avviso del Tribunale, si giunge sia in considerazione del tenore letterale della norma, sia in considerazione delle posizioni assunte dalla giurisprudenza e dalla dottrina, secondo le quali, peraltro, il termine, non essendo perentorio, non potrebbe riguardare l'introduzione del procedimento e determinare, in caso di violazione la decadenza dal relativo potere. Tanto premesso, rilevava tuttavia che era di ostacolo alla nomina del perito l'avvenuto rimborso delle quote; infatti "la valutazione (contestata) non può certamente ritenersi definitiva per







ILCASO.it

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

effetto del mancato avvio del procedimento ma, in caso di contestazione della valutazione senza attivazione del procedimento di volontaria giurisdizione entro la data di conclusione del procedimento liquidatorio ed effettivo pagamento, si è consumato il potere di agire attivando il Tribunale per la nomina di un esperto, residuando solo il potere di proporre (nei limiti della prescrizione della pretesa) altra iniziativa giudiziaria ordinaria con eventuale apposita istanza di ctu (anche per la verifica della fondatezza della pretesa).

In questa ottica, e passando all'esame della seconda delle questioni preliminari sollevate dalla parte resistente, va ritenuta la carenza dell'interesse ad attivare il presente procedimento di volontaria giurisdizione visto che, medio tempore, si è concluso, nonostante la mantenuta e costante contestazione in merito al criterio di liquidazione delle azioni recedute, il procedimento di liquidazione delle dette azioni che, tra l'altro, sono state pure integralmente rimborsate.


Orbene va da sé, ma la circostanza è stata pure in parte condivisa dalla parte resistente, che gli odierni ricorrenti non hanno la legittimazione ed interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ad accedere al presente rimedio di volontaria giurisdizione essendosi oramai concluso il procedimento di liquidazione delle azioni recedute che sono state pure integralmente rimborsate.

Come detto, e ciò anche alla luce del principio della certezza del diritto, espletato il procedimento di liquidazione e rimborso a seguito di recesso, l'interesse ad agire dei ricorrenti per ottenere la corretta liquidazione del valore delle azioni per le quali hanno esercitato il recesso che, stante la divergenza tra la valutazione del Consiglio di Amministrazione e quella da loro operata, allo stato presuppone il ricorso ad un procedimento ordinario, essendosi, per così dire e per quanto sopra detto, consumato il potere di agire ex art. 2473 ter, VI comma, c.c.".

Avverso tale decreto hanno proposto reclamo, ex art. 739 c.p.c.,

### deducendo che: e


- perché vi sia interesse da parte del socio a chiedere la nomina dell'esperto per la stima delle azioni è sufficiente la divergenza rispetto alla stima compiuta dagli amministratori e manifestata con il recesso, determinandosi in tal modo una situazione di incertezza risolvibile solo con l'intervento del Giudice;



- l'art. 2437 ter c.c. non subordina in alcun modo la proposizione del ricorso alla mancata conclusione del procedimento di liquidazione previsto dall'art. 2437 quater c.c.;
- tali considerazioni trovano conferma nell'art. 2437 quater c.c. secondo il quale l'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, sicché il relativo procedimento non può neppure cominciare prima della determinazione definitiva del valore delle azioni che può aversi solo in caso di consenso del socio o di valutazione da parte del perito a norma dell'art. 2437 ter comma 6° c.c. non impugnata ovvero, in caso di impugnazione ai sensi dell'art. 1349 c.c., dopo la definizione con provvedimento definitivo del relativo giudizio;
- l'interesse del socio alla nomina dell'esperto non è quindi in alcun modo condizionata dalla conclusione del procedimento di liquidazione delle azioni che può intervenire solo dopo che è stato accertato definitivamente il valore delle azioni;
- per tale ragione è irrilevante anche il pagamento del controvalore che non può porre fine, in assenza della determinazione definitiva, al procedimento di liquidazione delle azioni; del resto, ove si ritenesse diversamente, la società "con il proprio agire unilaterale rispetto al quale il recedente non dispone di alcun controllo e/o strumento di inibitoria – e, cioè, mediante il pagamento di quanto unilateralmente determinato dai propri amministratori – precluderebbe al socio di agire per la nomina del perito costringendolo alle difficoltà del procedimento ordinario";
- deve escludersi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che i ricorrenti possano ricorrere al processo ordinario per la determinazione del valore delle azioni, giacché il procedimento di volontaria giurisdizione di cui all'art. 2437 ter c.c. costituisce uno strumento tipico che dà luogo alla valutazione di un esperto il cui parere può essere contestato solo nei limiti stabiliti dall'art. 1349 c.c..

Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: "Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé e assegnazione all'istante di un termine per la notificazione del reclamo e dell'emandando decreto, revocare il decreto reso in data 08 marzo 2023 dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, G. Rel. dott. Graziano, nel procedimento n. 7478/2022 R.G. V.G. comunicato ai Reclamanti a mezzo PEC dalla cancelleria in data 02 maggio 2023 e, per l'effetto





- (a) nominare ed incaricare l'esperto di cui all'art. 2437 ter, comma 6, cod. civ., al fine di redigere relazione giurata di stima del valore di liquidazione delle azioni di S.p.A., sulla base dei criteri individuati nel comma 2 dell'art. 2437-Clinica ter cod. civ.;
- (b) autorizzare la nomina di un consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni peritali;
- (c) in ogni caso, porre a carico di Clinica S.p.A. le spese di stima, ossia il compenso che sarà liquidato all'esperto nonché ogni altra spesa o anticipazione sopportata ai fini dell'esecuzione dell'incarico".


Si è costituita, con comparsa depositata il 14/6/2023, la società che ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del reclamo ed impugnando, in via incidentale, ove necessario, il decreto del Tribunale nella parte in cui ha escluso che l'istanza di nomina dell'esperto andasse proposta nel termine previsto dall'art. 2437 ter comma 6° c.c.; ha pertanto concluso "chiedendo il rigetto dell'avverso reclamo e comunque (all'occorrenza anche in via di impugnazione incidentale e dunque con motivazione diversa da quella seguita dal Tribunale) quello dell'avversa istanza ex art. 2437 ter, ultimo comma, c.c. siccome tardiva, inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto".

All'udienza 27/6/2023, la Corte ha concesso un termine ai reclamanti (fino al 31/7/2023) per integrare la procura ritenuta priva di riferimenti al presente giudizio idonei a conferirle i requisiti di specialità richiesti dalla legge; quindi, all'udienza del 12/9/2023, si è riservata per la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo deve essere rigettato, sia pure sulla base di argomenti diversi rispetto a quelli indicati dal Tribunale. Deve osservarsi, preliminarmente, che, in considerazione dell'impugnazione incidentale espressamente proposta dalla società e, comunque, della natura del procedimento camerale, non vi sono ostacoli all'esame di tutte le questioni che già hanno formato oggetto del provvedimento impugnato.

Tanto premesso, appare in realtà assorbente la questione della violazione del termine per la proposizione dell'istanza di nomina dell'esperto previsto dall'art. 2437 ter 6° comma c.c.. Ed infatti, il procedimento delineato dagli artt. 2437 bis, ter e quater c.c.








mal si concilia con l'assoluta irrilevanza dei termini ivi previsti, essendo interamente scandita da termini stabiliti in relazione a ciascuna attività; ed infatti:

- il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima (o, se il fatto che lo legittima non è costituito da una delibera, entro trenta giorni dalla sua conoscenza);
- l'eventuale contestazione della stima del valore delle azioni da parte dei soci recedenti deve essere contenuta nella dichiarazione di recesso;
- "il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente";
- entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore delle azioni è depositata presso il Registro delle imprese l'offerta di opzione agli altri soci;
- per l'esercizio del diritto di opzione deve essere riconosciuto un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta;
- entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso, qualora le azioni non siano state interamente acquistate dai soci o collocate presso terzi, devono essere acquistate dalla società utilizzando le riserve disponibili (o, sebbene la norma non lo indichi espressamente, con l'impiego degli utili distribuibili); nel caso in cui ciò non sia possibile, deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

I termini indicati appaiono volti, come osservato anche in dottrina, a garantire la speditezza del procedimento, onde abbreviare il più possibile l'incertezza in ordine all'effettiva situazione economica della società e addirittura alla possibilità per la stessa di continuare ad operare; inoltre, nell'espressa previsione di un termine per il rimborso (180 giorni dalla comunicazione del recesso), è ravvisabile anche la finalità concorrente di impedire comportamenti ostruzionistici da parte della società, eventualmente finalizzati a ritardare il rimborso delle azioni ai soci recedenti. La particolare rilevanza per le società per azioni – ed ancor più per quelle quotate alle quali pure si applicano tali norme - della prima di tali esigenze, emerge anche dal raffronto con l'art. 2473 c.c. che contiene una disciplina simile, ma molto meno articolata, per le S.r.l. che, pur prevedendo









il termine di centottanta giorni per il rimborso, non indica quello per il compimento della stima.


L'intera ratio sottostante a tali norme sembrerebbe vanificata, ove si aderisse ad un'interpretazione che privi di qualsiasi rilievo i termini sopra indicati.

Le ragioni esposte inducono a concludere – pur riconoscendosi la formulazione certamente non felice delle norme - che la determinazione del valore delle azioni ad opera dell'esperto nominato dal Tribunale deve avvenire nel termine indicato dall'art. 2437 ter c.c. e che, conseguentemente, la nomina dell'esperto deve essere richiesta in tempo utile per consentire il rispetto di tale termine. Il fatto che lo stesso sia stato ampiamente violato, nel caso di specie, priva di ogni rilievo anche la questione circa la natura perentoria o ordinatoria di tale termine. Premesso che tali categorie sono applicabili esclusivamente ai termini processuali (Cass. 240/2014), è evidente che ove al termine in questione (la cui natura non è del tutto chiara) si attribuisse natura sostanziale, nessun problema si porrebbe giacché la sua violazione comporterebbe certamente la decadenza dalla relativa facoltà. Ove viceversa volesse attribuirsi allo stesso natura processuale (ipotesi che sembra preferibile, atteso che il ricorso per la nomina dell'esperto costituisce comunque esercizio di attività processuale), è sufficiente ricordare che se è vero che sono perentori solo i termini dichiarati espressamente tali dalla legge (art. 152 comma 2° c.c.), ordinatori non sono i termini la cui violazione non comporta alcuna conseguenza (diversamente non avrebbe senso stabilirli), bensì quelli che possono essere prorogati prima della scadenza (anche più volte) entro i limiti e con le modalità stabilite dall'art 154 c.p.c.. Pertanto, un'eventuale proroga avrebbe dovuto essere richiesta comunque prima della sua scadenza (anche contemporaneamente all'istanza, qualora presentata in prossimità del novantesimo giorno), sicché, una volta scaduto il detto termine, deve ritenersi preclusa la possibilità di richiedere al Tribunale la nomina di un esperto.

In altre parole, per ottenere la valutazione attraverso il particolare procedimento disciplinato dall'art. 2437 ter c.c., che si conclude con la stima dell'esperto impugnabile nei limiti stabiliti dall'art. 1349 c.c. (Cass. 13760/2009), il socio deve proporre l'istanza in tempo utile a consentire all'esperto di provvedervi entro il termine stabilito in tale norma (eventualmente prorogabile nei limiti ed alle condizioni sopra indicate).

Del tutto irrilevanti, per pervenire ad una soluzione differente da quella sostenuta in questa sede sono poi i due provvedimenti menzionati dai reclamanti (Trib Venezia





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

15/4/2021 e 9/1/2023), atteso che il problema delle conseguenze della violazione del termine di cui all'art. 2437 ter comma 6° c.c. non viene affrontato direttamente e che, comunque, nella vicenda esaminata dal Tribunale di Venezia era in dubbio addirittura il diritto di recesso e la stima da parte della società non era mai stata eseguita.

Né potrebbe osservarsi, per sostenere l'irrilevanza del termine previsto dall'art. 2437 ter ultimo comma c.c., che il rispetto dello stesso non garantirebbe la conclusione del procedimento di liquidazione in tempi certi e, comunque, nei centottanta giorni dal recesso; se è vero, infatti, che i tempi potrebbero prolungarsi per effetto di eventuali proroghe nel compimento delle operazioni di valutazione o per l'impugnazione di questa nei limiti previsti dall'art. 1349 c.c., è pur vero che, comunque, l'osservanza di tale termine consentirebbe di contenere il procedimento in tempi ragionevoli in ogni caso assoggettati al controllo del Giudice. Diversamente, dovrebbe concludersi che lo stato di incertezza in ordine al valore delle azioni ed alla prosecuzione dell'attività della società potrebbe protrarsi fino al maturare del termine di prescrizione del diritto al rimborso delle azioni.

Non è necessario, infine, risolvere in questa sede il problema, affrontato dal Tribunale, relativo alla possibilità di richiedere in un separato giudizio di cognizione la stima ormai preclusa con le modalità di cui all'art. 2437 ter c.c. (anche se appare preferibile la soluzione negativa, in considerazione delle esigenze di speditezza e certezza sopra indicate, nonché per evitare che, in caso di pluralità di soci recedenti che contestano la stima operata dalla società, ciascuno di essi possa chiedere la valutazione in separati procedimenti instaurati in momenti anche molto lontani del tempo, senza la possibilità che essi vengano riuniti e che venga garantito un uniforme valore di liquidazione delle azioni per i soci che hanno esercitato il recesso quale conseguenza della medesima delibera).

Per tutto quanto esposto, poiché l'istanza di nomina dell'esperto è stata presentata ben oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 2437 ter ultimo comma c.c., il reclamo deve essere rigettato.

Si ritengono sussistenti motivi idonei a consentire l'integrale compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (confermata dalla sostanziale assenza di giurisprudenza sulla stessa) e, comunque, della sua complessità determinata anche dall'infelice formulazione delle norme.







CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Al rigetto del reclamo consegue – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – la declaratoria della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

# P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sul reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia d'impresa in data 8/3-2/5/2023:

- 1. rigetta il reclamo;
- 2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dalle medesime dovuto per il reclamo proposto.

Così deciso in Napoli, il 3 ottobre 2023.

La Presidente

Dr.ssa Caterina Molfino

